MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO – "VIA ANAGNI"
Via Anagni, 48 – 00171 Roma – Tel. 06/21803084 - 06/21893511
Cod. Istituto RMIC 8EU008 – C.F. 97712330584
e-mail rmic8eu008@istruzione.it- posta certificata rmic8eu008@pec.istruzione.it
www.icviaanagni.edu.it

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. del 03 agosto 2020, n.80, Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 30 giugno 2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Lazio per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" Ministero P.A. e sindacati del 24 luglio 2020;

VISTO il Protocollo d'Intesa Ministero dell'Istruzione e sindacati scuola per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;

VISTO il documento "Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza", a cura dell'USR Emilia Romagna;

VISTO il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATO il Rapporto ISS COVID 19 N.58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia**;**

CONSIDERATO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, emanato del M.I. in data 03-08-2020;

VISTO il D.P.C.M. del 17-06-2021;

VISTA la Nota del M.I. n. 1107 del 22-07-2021;

VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23-07-2021;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04-08-2021;

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 06-08-2021;

VISTO il Piano Scuola a.s. 2021-2022 del 06-08-2021;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 34628 dell'11-08-2021;

VISTO il Protocollo d'Intesa M.I.-OO.SS. n. 21 del 14-08-2021;

VISTA la Nota del M.I. n. 1260 del 30-08-2021;

CONSIDERATA l'integrazione al DVR d'Istituto "Documento di valutazione dei rischi-*Integrazione della valutazione del rischio biologico e protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza a.s. 2021-2022*";

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera n. 43 del 12 dicembre 2019;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità fino al 31 Dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. Il presente Regolamento potrà essere aggiornato, in caso di necessità e stante le continue novità normative, dal Dirigente Scolastico con efficacia immediata e successiva deliberazione del Consiglio d'Istituto relativa alle modifiche apportate.
5. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblicizza, attraverso tutti i canali di comunicazione, a tutti membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione, nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le eventuali attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni delle aule speciali e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola e la compilazione del Registro per il controllo degli accessi;
e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
   a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
   b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
   c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona contagiata, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure il contatto con fazzoletti contaminati dalle secrezioni della persona contagiata possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
   d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
   e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata.
   f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere state contagiate.
   g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

Art. 4 - Regole generali

1. Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze devono rispettare, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, le seguenti misure minime di sicurezza:
    a) Indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
    b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro; se non è possibile, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;
    c) Non accedere o permanere nei locali scolastici se si ha una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°
    d) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità).
2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate ai docenti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Il ruolo dei docenti, degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza.
2. Gli alunni, compatibilmente con il proprio grado di propria autonomia relativo all'età personale, devono partecipare allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus, monitorando con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.
   La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
3. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19 devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
5. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando

l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata

6. Il referente Covid-19 di sede dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico al fine di effettuare le opportune verifiche con il Dipartimento di Prevenzione della ASL.

Art. 6 - Modalità generali di ingresso/uscita dall'edificio scolastico

1. La precondizione per l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico del personale, degli alunni, dell'utenza genitoriale e familiare, dei fornitori, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici, è:
    a) non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C;
    b) non essere stati a contatto con un caso Covid-19, sospetto o confermato;
    c) non provenire da zone a rischio
2. L'accesso dei genitori, dei visitatori e fornitori esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo successivo e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si attesta di non essere nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all'interno dell'edificio, ad esclusione del personale e degli alunni, andranno registrati sull'apposito Registro per il controllo degli accessi riportante: i dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e telematico, motivo dell'accesso ed orario di entrata ed uscita. I dati raccolti andranno conservati per almeno 14 giorni.
4. All'ingresso dell'edificio non è prevista la rilevazione della temperatura corporea degli alunni, del personale e delle altre persone che accedono a qualsivoglia motivo.
5. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
6. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
7. L'accesso di esterni va comunque regolamentato al fine di evitare la concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli alunni.
8. Per gli alunni della scuola dell'infanzia in caso di assenza per malattia superiore a tre giorni l'accesso è subordinato alla certificazione medica che attesti l'assenza di malattia infettiva o trasmissiva.
9. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria in caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni l'accesso è subordinato alla certificazione medica che attesti l'assenza di malattia infettiva o trasmissiva.
10. Per tutti gli ordini di scuola: per le patologie sospette COVID-19 sarà cura del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attivare le necessarie procedure, previste nelle indicazioni

dell'Istituto Superiore di Sanità (Rapporto n. 58 del 21 agosto 2020), ed inviare certificazione per il rientro a scuola degli alunni contagiati da COVID-19, ma ritenuti guariti dal SISP della ASL.

11. La certificazione medica NON deve essere prodotta per altre tipologie di assenze (viaggi, motivi di famiglia e personali etc) ma, in entrambi i casi sopracitati di 3 giorni di assenza per la scuola dell'infanzia e di 5 giorni di assenza per la scuola primaria e secondaria, dovuti a motivi differenti dalla malattia, appare opportuno che la famiglia ne dia comunicazione alla scuola con congruo anticipo.
12. Al fine di ottemperare alle disposizioni riguardanti le misure igieniche e di prevenzione, l'accesso all'edificio è consentito solo indossando la mascherina chirurgica, con l'esclusione dei bambini di età inferiore a 6 anni ed alunni o lavoratori con patologie che non ne permettano l'uso, e con l'igienizzazione preventiva delle mani.
13. A tal fine viene reso disponibile, ad ogni punto di accesso, un dispenser di soluzione igienizzante, corredato da apposita cartellonistica.
14. Per gli alunni il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina di tipo chirurgico (in quanto non sempre è possibile mantenere il distanziamento previsto). Per il personale il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina di tipo chirurgico o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro. Per gli alunni ed il personale che accedono con la mascherina propria andrà fornita a cura dell'Istituto una mascherina chirurgica, da indossare dopo aver provveduto all'igienizzazione delle mani. Le mascherine proprie potranno essere conservate, riposte negli zaini o nelle tasche dei vestiti, o gettate in un contenitore appositamente predisposto in prossimità della scatola di distribuzione.
15. Nell'intento di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, lungo i percorsi interni e negli spazi comuni, viene adottata una specifica regolamentazione con ingressi ed uscite in orari scaglionati e l'utilizzo di tutti gli accessi e le uscite disponibili, come da disposizione interna del Dirigente Scolastico.

Art. 7- Accesso agli Uffici Amministrativi

1. Tra le misure precauzionali riconducibili alla prioritaria esigenza di prevenire il rischio di diffusione epidemica all'interno della comunità scolastica, nell'indicazione generale di limitare l'accesso all'edificio scolastico agli alunni, al personale scolastico ed al personale dei servizi sussidiari all'attività scolastica, deve essere considerata anche la regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguardanti: l'utenza genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici.
2. Per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure generali di prevenzione relative al distanziamento ed all'affollamento.
   A tal fine si provvede:
   a) All'ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
   b) Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione telefonica o telematica e relativa programmazione;
   c) All'acquisizione di autodichiarazione attestante l'assenza delle condizioni richiamate all'art.6, comma 1 e alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti

telefonici, delle motivazioni di accesso, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. È fatto obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni.

d) Gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico da parte dell'utenza devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di prevenzione riguardanti l'uso delle mascherine e della igienizzazione delle mani, seguendo rigorosamente i percorsi indicati con la segnaletica orizzontale, rispettandone il distanziamento anche nelle eventuali situazioni di attesa.

Art. 8 – Organizzazione e gestione spazi scolastici

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede di Via Anagni 48, Via Anagni 46 e Via Fiuggi 18. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica, su determina del Dirigente scolastico e in condivisione con il RSPP e RLS.
2. Nei tre edifici scolastici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico e in condivisione con RSPP e RLS, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita, al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, indossare la mascherina, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore/piano che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori/piani, per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, in una delle aule speciali della scuola, nelle palestre, nelle mense o in altri luoghi interni o esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dal docente.
5. La ricreazione si svolge all'interno della propria classe. Gli alunni restano in aula al proprio posto, per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. Possono muoversi all'interno dell'aula indossando la mascherina, ma rispettando il distanziamento di 1 metro. In alternativa, la ricreazione potrà svolgersi nelle pertinenze esterne della scuola, sempre nel rispetto delle norme di contenimento del contagio.
6. L'utilizzo dei servizi igienici è consentito in tutte le ore del tempo scuola, mentre dovrà essere limitato durante la ricreazione.
7. Gli spostamenti nelle aree comuni devono avvenire sempre mantenendo il più possibile la destra in accosto alla parete, sui percorsi indicati dall'apposita segnaletica orizzontale; l'ingresso e l'uscita dai locali deve avvenire dando la precedenza e distanziandosi di almeno un metro da chi proviene e prosegue sul percorso principale.

   Sui percorsi in cui coincidono i due sensi di marcia, prima di impegnare il tratto coincidente occorre attendere che lo stesso sia libero favorendo la percorrenza di chi proviene da sinistra.

   Unitamente alla segnaletica orizzontale, in prossimità della cartellonistica per le emergenze viene resa disponibile la cartellonistica riportante la planimetria con i percorsi interni all'edificio.

Art. 9 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

1. Le modalità di ingresso negli edifici scolastici sono disposte dal Dirigente Scolastico, con propria Determina, d'intesa con il RSPP e l'RLS, e rese note a tutti gli alunni e famiglie (Allegato 1).
2. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni non possono entrare nelle pertinenze dell'edificio, per cui è necessario rispettare scrupolosamente gli orari d'ingresso scaglionati, predisposti allo scopo di non creare assembramenti, favorire il distanziamento fisico e garantire un flusso ordinato in entrata.
3. Una volta entrati, gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso individuati, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
4. L'ingresso viene presidiato dai collaboratori scolastici che consentono l'accesso da uno degli ingressi individuati e controllano il fluire ordinato e distanziato degli alunni verso le classi.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono anch'esse organizzate in modo scaglionato, allo scopo di non creare assembramenti, favorire il distanziamento fisico e garantire un flusso ordinato in uscita.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

- **Aule ordinarie**

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e i docenti sono tenuti a mantenere, se possibile, il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. All'interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dai primi banchi; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori, posti sul pavimento in corrispondenza dei banchi. Sia il docente curriculare che l'eventuale docente di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito al docente prendere posto staticamente tra gli studenti.
3. Le aule e gli ambienti didattici devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno dei docenti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, il docente ha cura di far aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

- **Altri locali: aula speciali, sala docenti, ecc. ad uso promiscuo**

1. In tutti i locali scolastici ad uso promiscuo dovrà essere considerato un affollamento tale da garantire, se possibile, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e dovrà essere garantito che gli stessi locali vengano frequentemente aerati e igienizzati.
2. Laddove le attività didattiche prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovrà essere garantito un aumento significativo del distanziamento interpersonale (almeno 2 metri).
3. Anche per la sala docenti valgono le misure generali riguardanti: igienizzazione delle mani prima dell'accesso, periodica e frequente aerazione dei locali e distanziamento interpersonale di almeno 1metro.

- **Spazi Comuni (Atri, Corridoi, ecc.)**

L'utilizzo degli spazi comuni, frequentemente aerati ed igienizzati, va sempre orientato al rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed al divieto di assembramento, in base alla segnaletica orizzontale appositamente predisposta.
Si rammenta che in tali aree, oltre al distanziamento interpersonale, è sempre necessario l'utilizzo della mascherina.

- **Palestra**

1. Per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita un'adeguata e continua aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. Laddove possibile e le situazioni metereologiche lo consentano, va previlegiato lo svolgimento dell'attività motoria all'esterno.
2. Nella turnazione delle classi, è necessario assicurare prima di ogni nuovo accesso la disinfezione, con particolare attenzione alle attrezzature ginniche di uso comune.
3. L'uso degli spogliatoi va commisurato alla capienza consentita del distanziamento interpersonale di 1 metro. Le finestre degli spogliatoi vanno mantenute costantemente aperte. Gli alunni devono indossare sempre la mascherina.
4. I servizi igienici annessi alla palestra sono fruibili, consentendone l'accesso contemporaneo a non più di due alunni (1alunno e 1 alunna).
5. Qualora l'Ente locale preveda la concessione della palestra e di altri locali scolastici ad essa annessi, al termine dell'orario scolastico, a Società sportive o Associazioni è indispensabile che, all'interno della convenzione siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia e disinfezione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, a carico del personale delle stesse. Si evidenzia che suddette attività possono svolgersi solo se in zona bianca e nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto n. 111-2021.

- **Refezione scolastica**

1. Nell'intento di preservare il consumo del pasto a scuola, non essendo previste norme specifiche di distanziamento per la refezione, in termini di affollamento occorre fare riferimento all'indice di affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica che fissano un parametro di 2,5 mq/allievo, unitamente al mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro
   I predetti parametri comportano la necessità di svolgere il servizio mensa in 4 turni nella sede di Via Anagni 48 e in n. 2 turni nella sede di Via Fiuggi 18.
2. I docenti accompagnatori devono vigilare sul rispetto delle postazioni assegnate e degli spostamenti all'interno del locale; possono muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli alunni solo indossando la mascherina e toccare le stesse superfici, toccate dagli alunni, solo dopo essersi disinfettate le mani.
3. Gli alimenti per la "colazione" e la "merenda" potranno essere portati da casa, ma è importante che siano riconoscibili ed attribuibili facilmente ad ogni singolo alunno; a tal fine è necessario che gli stessi siano portati dall'alunno in contenitori (sacchetti, mini-box richiudibili ecc.) personalizzati con il loro nome.
   In anticipo e successivamente al consumo andrà effettuata la igienizzazione delle mani.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso.
2. Prima di accedere ai servizi igienici è obbligatorio l'igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante resa disponibile all'ingresso dei bagni (*o il lavaggio delle mani appena entrati nel bagno, prima di procedere al suo utilizzo*). Analoga operazione andrà ripetuta in uscita dai bagni.
3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.
4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo, come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione e limitatamente durante la ricreazione, previo permesso accordato dal docente, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione e vigilare sugli accessi ai servizi igienici, supportando gli alunni sul rispetto del percorso e delle regole previste, al fine di evitare assembramenti nell'antibagno.
6. Per consentire l'utilizzo dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita delle superfici, occorrerà prevedere il frequente ricambio d'aria mantenendo, quando le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte.

Art. 12 - Scuola dell'infanzia

1. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, nell'organizzazione generale del rientro, dovrà aversi particolare cura nel garantire la finalità pedagogica e l'importanza della relazionalità e dell'apprendimento esperienziale che accompagna questo particolare grado scolastico.
2. Nella scuola dell'infanzia non esistono parametri di distanziamento, ma, piuttosto la messa in pratica di un principio di cautela, che consiglia la formazione di gruppi il più possibile contenuti e stabili.
3. Le sezioni saranno, pertanto, organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di consentire l'adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica.
4. In tale quadro gli spazi andranno utilizzati dalle sezioni in via esclusiva al pari dei materiali didattici e ludici.
5. Non sarà consentito portare giochi o altro da casa e i giochi all'aperto saranno utilizzati secondo apposita turnazione giornaliera da ogni sezione e sottogruppo, prevedendo al cambio dei bambini apposita igienizzazione ad opera dei collaboratori scolastici.
6. Sarà compito dei collaboratori scolastici assicurare la frequente pulizia dei locali, dei materiali didattici e ludici e delle superfici di maggior contatto; sarà invece compito del personale docente favorire il lavaggio frequente delle mani cercando di creare una routine giornaliera.
7. In considerazione del mancato distanziamento fisico, tutti i docenti della scuola dell'infanzia potranno essere dotati di mascherina chirurgica, visiera trasparente e guanti.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocati dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni sindacali autoconvocate dal personale della scuola, devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto

della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. E' comunque possibile lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza, in particolare le riunioni degli Organi collegiali che possono essere convocate dal Dirigente scolastico, nel rispetto del vigente Regolamento e fino al perdurare dello stato di emergenza, per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
3. Fino al 31 Dicembre 2021 sono sospesi i ricevimenti dei genitori in presenza, sia individuali che collettivi per tutti i tre ordini di scuola. Nella scuola primaria, i colloqui individuali, si svolgeranno in video conferenza, su richiesta dei genitori o dei docenti, previo accordo. Nella scuola secondaria i colloqui si svolgeranno in video conferenza, secondo l'orario di ricevimento individuale di ogni docente, previa prenotazione tramite registro elettronico.
4. Sono autorizzati ricevimenti in presenza solo nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su richiesta del Dirigente scolastico o del docente interessato, o nei casi in cui la famiglia sia oggettivamente impossibilitata a collegamenti da remoto.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici Amministrativi e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
3. A tutte le persone che accedono all'edificio e per l'intera permanenza nei locali scolastici è fatto obbligo di indossare una mascherina di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione degli alunni di età inferiore a 6 anni, degli alunni e del personale portatore di disabilità incompatibile con l'uso della stessa.
4. L'Istituto garantisce la fornitura delle mascherine chirurgiche e di eventuali dispositivi di protezione individuale a tutto il personale e gli alunni.
   Per gli alunni, l'utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutte le situazioni ad eccezione delle attività motorie, nel consumo dei pasti
5. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. In presenza di casi confermati Covid-19 la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
   Sarà pertanto necessario:
   a) Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
   b) Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente
   c) Sanificare pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva

d) Continuare con la pulizia e disinfezione ordinaria

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti e ponendo particolare attenzione.
4. L'attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell'uso da parte di altri gruppi classe.
5. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
   Per la scuola dell'infanzia dopo la disinfezione andrà prevista anche una fase di risciacquo per tutti gli oggetti che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico

In relazione all'introduzione dell'obbligo, da parte di tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 a partire dal 1 Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, si rimanda integralmente a quanto previsto dalla normativa specifica, richiamando in particolare il Decreto Legge 6 Agosto 2021, n. 111 che all'art.1 comma 6 prescrive:

1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*
2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
4. *I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.*

5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".*

Art. 17- Gestione eventuali casi sintomatici all'interno dell'Istituto

In riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda integralmente a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)".*

Art. 18- Formazione, informazione e comunicazione

1. Vengono adottate specifiche iniziative di formazione ed informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate in modalità telematica, nei primi giorni del mese di settembre nell'ambito dell'aggiornamento annuale della formazione lavoratori.
2. Viene inoltre assicurata adeguata ed efficace comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, sul sito web scuola e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, predisposta prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. A cura del personale docente andrà realizzata, al rientro, una attività formativa specifica in presenza per gli alunni, rapportata all'età e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti, anche con l'organizzazione di apposite esercitazioni al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità.
4. Per il Referente Covid è necessario prevedere un percorso formativo, in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19, anche in modalità di autoformazione.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Verranno rispettate tutte le ulteriori normative emanate in seguito alla delibera del presente documento

Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti in relazione all'evoluzione del quadro epidemiologico e alle evidenze che emergeranno in sede attuativa. Pertanto è precisa responsabilità del Personale Scolastico e dei Genitori restare informati su eventuali aggiornamenti, che saranno prontamente comunicati dall'Istituzione Scolastica.

Allegato al presente Regolamento

- **Protocollo di Accoglienza**